

Statuti

Art. 1 Nome e sede

pro-salute.ch è un'associazione, ai sensi degli art. 60 ss. CC, attiva in tutta la Svizzera, apartitica e aconfessionale. La sede dell'associazione è al luogo dello segretariato.

Art. 2 Scopo e compiti

¹ L'associazione raggruppa le organizzazioni che rappresentano gli interessi degli assicurati, dei pazienti e dei consumatori.

² Lo scopo dell'associazione è di partecipare quale potere decisionale nel sistema sanitario, per rafforzare i diritti degli assicurati, dei pazienti e dei consumatori.

³ L'associazione ha i seguenti compiti:

- a) organizzare scambi di idee, informazioni reciproche e attività congiunte su argomenti attuali ed emergenti nel campo della salute.
- b) creare i presupposti per costruire un'organizzazione di servizi forte dei suoi membri per gli assicurati, i pazienti e i consumatori nell'ambito sanitario. In tal senso coordina le attività comuni in materia di politica sanitaria dei membri (per esempio consultazioni, prese di posizione, petizioni, lobby, proposte
- c) politiche, sostegno di referendum ed iniziative, mobilitazioni degli assicurati, pazienti e consumatori in occasione di votazioni).
- d) sostenere le offerte reciproche dei membri e sfruttare le sinergie.
- e) garantire maggior trasparenza e confronto, in particolare presso gli assicuratori come pure, nei costi e nella qualità delle prestazioni e di chi le offre.
- f) utilizzare e promuovere, nell'ambito delle normative sulla protezione dei dati, la digitalizzazione a beneficio ed informazione dei pazienti, assicurati e consumatori.

⁴ L'associazione adempie i suoi compiti in modo neutrale, senza tener conto degli interessi di determinate aziende o organizzazioni.

Art. 3 Organi

L'associazione dispone dei seguenti organi:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il comitato;
- c) il segretariato;
- d) l'ufficio di revisione.

Art. 4 Assemblea dei soci

¹ L'assemblea dei soci è il più alto organo dell'associazione. All'assemblea dei soci ogni membro, attraverso un proprio delegato/a, è rappresentato con un voto.

² L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce una volta all'anno. Assemblee dei soci straordinarie possono essere convocate su richiesta del comitato o nel caso in cui almeno un quinto dei membri lo richieda al comitato con indicazione scritta delle trattande.

³ L'assemblea dei soci delibera esaurivamente m merito ai seguenti temi:

- a) modifica degli statuti;
- b) approvazione del rapporto annuale;
- c) approvazione dei conti annuali e decisione sull'utilizzo del risultato di esercizio;
- d) scarico degli organi amministrativi;
- e) approvazione del programma di attività e del piano finanziario;
- f) determinazione della quota associativa;
- g) nomina del comitato, dell'ufficio di revisione e del segretariato;
- h) ammissione ed esclusione di un membro;
- i) regolamentazione del diritto di firma;
- j) emanazione di regolamenti.

⁴ L'assemblea dei soci elegge l'ufficio presidenziale e l'ufficio di revisione. La durata del mandato del/della presidente è di 2 anni. Una rielezione è possibile.

⁵ Il/la presidente convoca per iscritto i membri all'assemblea ordinaria dei soci almeno 30 giorni in anticipo, comunicando le trattande. Le richieste di integrazione della lista delle trattande possono essere presentate all'assemblea dei soci se inoltrate al segretariato per iscritto ed almeno 7 giorni prima dell'assemblea dei soci.

⁶ Il/la presidente può decidere di sottoporre all'assemblea le richieste di trattande tardive solo per discussione ma non per decisione.

⁷ L'assemblea dei soci decide a maggioranza semplice, senza tener conto del numero di membri presenti. In caso di parità di voti il/la presidente ha il voto decisivo ad eccezione dei temi che riguardano il/la presidente stessa.

⁸ In casi urgenti l'assemblea dei soci può decidere per via circolare. Decisioni circolari sono valide se la maggior parte dei soci ha approvato per iscritto e nessuno membro ha richiesto una consultazione orale.

⁹ Viene stilato un verbale dell'assemblea dei soci.

Art. 5 Comitato

¹ Il comitato si compone di cinque fino a sette membri. I membri del comitato devono essere rappresentativi delle organizzazioni che compongono l'associazione.

² Il comitato si occupa di tutti gli affari dell'associazione che non sono espressamente delegati ad un altro organo dal presente statuto. Fra tali compiti rientrano, segnatamente:

- a) la determinazione dell'orientamento strategico dell'associazione;
- b) la delibera del piano annuale;

- c) l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea dei soci; la rappresentanza degli interessi dell'associazione verso l'esterno, nei confronti delle autorità politiche e di terzi;
- d) il lancio delle campagne dell'associazione;
- e) la delibera dei regolamenti che ricadono nel campo d'applicazione del comitato, in particolare del regolamento sull'accettazione di fondi terzi ;
- f) l'approvazione del preventivo.

³ Il comitato si costituisce da sé all'eccezione delle competenze riservate all'assemblea dei soci.

⁴ Nel corso dell'anno vengono tenute almeno due sedute di comitato, che possono aver luogo anche per via elettronica. Ulteriori sedute di comitato possono essere organizzate se necessario. Il/la presidente convoca la seduta di comitato per iscritto almeno 10 giorni prima e comunica le trattande.

⁵ In casi urgenti il comitato può decidere per via circolare. Decisioni circolari sono valide se la maggior parte dei membri del comitato le ha approvate per iscritto e nessun membro ha richiesto una consultazione orale.

⁶ Il comitato può validamente deliberare quando almeno la metà dei propri membri con diritto di voto è presente. Prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei presenti. Il/la presidente esprime il proprio voto in caso di parità di voti ha il voto decisivo.

Art. 6 Segretariato

¹ L'associazione dispone di un segretariato.

² Il segretariato si occupa in particolare di:

- a) organizzare e preparare le sedute di comitato e le assemblee dei soci;
- b) eseguire operativamente gli scopi dell'associazione;
- c) eseguire operativamente le decisioni dell'assemblea dei soci e del comitato;
- d) informare e coordinare regolarmente i soci e le altre persone coinvolte;
- e) organizzare, conformemente allo scopo, le prestazioni per i membri dell'associazione e i terzi;
- f) rappresentare l'associazione, con il/la presidente, internamente ed esternamente.

Art. 7 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione può essere svolto da un membro di un'organizzazione membro che non esercita nessuna funzione dirigente all'interno dell'associazione, oppure può essere delegato ad un ufficio di revisione professionale.

Art. 8 Adesione

¹ L'adesione è aperta alle organizzazioni quali soci collettivi, che si impegnano al rispetto degli scopi dell'associazione. L'adesione viene manifestata con il pagamento della quota sociale.

² I soci sottoscrivono un regolamento sulla qualità di socio, nel quale sono stabiliti i loro doveri nei confronti dell'associazione. Modifiche del regolamento devono essere approvate dall'assemblea dei soci.

³ L'assemblea dei soci decide in merito all'ammissione ed esclusione dei soci su proposta del comitato.

⁴ Un socio può essere escluso con decisione dell'assemblea dei soci, segnatamente quando:

- a) contravviene ripetutamente agli statuti, agli scopi e alle decisioni dell'associazione;
- b) dopo ripetuti richiami rimane moroso della quota sociale o altri obblighi finanziari nei confronti dell'associazione.

⁵ L'adesione si estingue con l'uscita, l'esclusione o lo scioglimento della relativa organizzazione.

⁶ Inoltre, il regolamento sulla qualità di socio prevede le modalità necessarie.

Art. 9 Quota associativa

La quota associativa è determinata in base alla capacità finanziaria dell'organizzazione sociale. L'assemblea dei soci stabilisce annualmente le quote associative.

Art. 10 Finanziamento

¹ L'associazione finanzia le proprie attività attraverso:

- a) le quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi per progetti dei soci o di terzi;
- d) offerte;
- e) ricavi per servizi o prodotti.

² L'associazione è attenta all'indipendenza di tutte le fonti di finanziamento e si riserva di rifiutare finanziamenti che possano mettere in pericolo l'indipendenza dell'associazione.

³ In caso di ritiro o esclusione nel corso dell'anno la quota associativa è dovuta interamente.

Art. 11 Responsabilità

L'associazione risponde per i suoi obblighi finanziari esclusivamente limitatamente al proprio capitale associativo. La responsabilità dei soci per gli obblighi dell'associazione è limitata all'importo della quota associativa annuale.

Art. 12 Modifica degli statuti

Gli statuti possono essere modificati dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 13 Scioglimento dell'associazione

¹ Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso unicamente dall'assemblea dei soci. Il patrimonio rimanente verrà assegnato ad una o più associazioni con scopi analoghi.

² Una fusione può essere effettuata unicamente con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esentata fiscalmente in quanto di utilità pubblica o che persegue uno scopo pubblico.

Art. 14 Entrata in vigore

Questo statuto viene approvato dall'assemblea dei soci del 30.6.2020 ed entra in vigore a detta data.

I membri fondatori:

- ACSI Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana
- FRC Federazione romanda dei consumatori
- FSP Federazione svizzera dei pazienti
- GELIKO Conferenza nazionale svizzera delle leghe per la salute
- SKS Fondazione per la protezione dei consumatori
- OSP Organizzazione svizzera dei pazienti

Berna 30 giugno 2020

Determinante è la versione in lingua tedesca dei presenti statuti.